

Priamo

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Aggiornato a luglio 2026



Documento sul regime fiscale

PREMESSA

La partecipazione a forme di previdenza complementare può idealmente scindersi, da un punto di vista fiscale, in tre momenti: contribuzione, accumulo ed erogazione della prestazione.

Il regime tributario in vigore in Italia prevede una generale esenzione nella fase contributiva, una tassazione nella fase di accumulo ed una residuale tassazione nella fase di erogazione della prestazione.

Il modello descritto si sintetizza con l'acronimo ETT (= Esenzione, Tassazione, Tassazione) sinteticamente riportato nella tabella seguente:

Modello ETT

Contribuzione	Esenzione
Accumulo	Tassazione
Prestazione	Tassazione

Altro aspetto da affrontare preliminarmente è quello della presenza di tre differenti regimi o periodi fiscali (succedutesi nel tempo) applicabili alla previdenza complementare.

Ciascun regime ha le proprie regole e temporalmente si suddividono nei seguenti modi:

1° periodo fiscale che va fino al 31.12.2000;

2° periodo fiscale che va dall' 1.1.2001 al 31.12.2006;

3° periodo fiscale che va dall' 1.1.2007.

I rispettivi montanti maturati nei periodi di cui sopra, sono convenzionalmente indicati come M1, M2 e M3.

Il presente documento tiene conto delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, nonché delle successive disposizioni intervenute in sede di conversione del decreto – legge 30 aprile 2026, n. 62, con particolare riferimento alla disciplina delle nuove prestazioni pensionistiche alternative alla rendita vitalizia e al rinvio al 31 ottobre 2026 della decorrenza dell'erogazione frazionata del montante accumulato.

A fronte di ciò, la fiscalità applicata alle posizioni individuali i cui montanti avranno coperto più periodi, seguirà il criterio definito "pro rata temporis" ovvero, per ciascuna fattispecie di prestazione – sia essa definitiva (es. pensionamento) o intermedia (es. anticipazione) – la tassazione sarà il risultato delle disposizioni fiscali pro-tempore vigenti sui montanti ed esse corrispondenti.

Nei paragrafi seguenti si dettagliano le regole fiscali genericamente applicabili alle diverse fasi di partecipazione e tipologie di prestazioni.

1. REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI.

Le regole esposte in questo paragrafo si riferiscono esclusivamente al 3° periodo fiscale, non rilevando la precedente regolamentazione, non più applicabile alla fase contributiva.

1.1 Regola generale a decorrere dal 1° gennaio 2007

I contributi annualmente versati dal lavoratore e dal datore di lavoro a forme di previdenza complementari sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un limite di 5.300,00 euro, a decorrere dal periodo d'imposta 2026.

Il regime fiscale appena descritto si applica altresì ai contributi versati da soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o di impresa.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta.

1.2 Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.300,00 euro pari all'ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi cinque anni di partecipazione ma non effettivamente versati e comunque per un importo non superiore a 2.650,00 euro annui (per complessivi euro 7.950,00 annui).

1.3 Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni.

Il trattamento tributario dei contributi è altresì applicabile alle somme che l'Aderente versa al fondo a titolo di reintegro della propria posizione individuale a seguito dell'erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, assieme ai contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal proprio reddito, nei limiti di cui ai paragrafi precedenti.

Sulle somme eccedenti il limite di 5.300,00 euro che l'aderente versa al Fondo a titolo di reintegro della propria posizione individuale interessata da una pregressa anticipazione, è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. Tale regola è applicabile alle anticipazioni riferibili ai montanti maturati dal 1.1.2007.

Per ottenere il credito di imposta, l'aderente deve comunicare al Fondo l'importo delle somme reintegrate con effetto fiscale.

In sede di erogazione, le somme reintegrate saranno riprese a tassazione per la parte corrispondente alla parte imponibile dell'anticipazione che si reintegra con effetto fiscale.

1.4 Comunicazioni al Fondo dei contributi non dedotti.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al Fondo ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente comunica al Fondo l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione.

1.5 Contributi da premio di risultato

I contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) per un importo massimo di € 3.000 (aumentato a € 5.000 dalla legge di bilancio 2026 in via transitoria per il biennio 2026-2027):

- non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva anche se eccedenti i limiti di deducibilità;
- non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni erogate dal fondo pensione.

Tali contributi sono versati dal datore di lavoro con indicazione in apposita distinta e sono riportati nella Certificazione unica. La comunicazione degli stessi da parte dell'aderente si rende necessaria solo nei casi di omessa o errata indicazione da parte del datore di lavoro.

2. REGIME FISCALE DELLA POSIZIONE IN FASE DI ACCUMULO

Il Fondo, istituito in regime di contribuzione definita, è soggetto ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta.

I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. white list concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% al fine di garantire una tassazione effettiva del 12,50% di tali rendimenti.

I fondi pensione possono destinare somme, fino al 10% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati nonché ai piani di risparmio a lungo termine (PIR).

Per "investimenti qualificati" si intendono le somme investite in:

a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE con stabile organizzazione nel territorio medesimo;

b) in quote o azioni di Oicr residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera a);

b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia (art. 106 TUB) o da istituti di pagamento (art. 114 TUB);

b-ter) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE. L'importo totale delle risorse è investito, per il tramite dei Fondi per il Venture Capital (FVC), in ciascuna piccola e media impresa (PMI), entro la durata del FVC. Ai sensi del comma 213 dell'art. 1 della predetta legge 145/2018, sono Fondi per il Venture Capital gli Oicr che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti in favore di PMI (cfr. raccomandazione 2003/361/CE) non quotate residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE con stabile organizzazione in Italia. Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere detenuti per almeno cinque anni.

I redditi derivanti dagli investimenti qualificati nonché dai piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva del 20% gravante sul fondo pensione e incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate agli iscritti. Per i redditi derivanti dagli investimenti qualificati è necessario che gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui al comma 89, lettera b-ter), dell'art. 1 della legge 232/2016, siano almeno pari al 3% per il 2025, 5% per il 2026 e 10% a partire dall'anno 2027 del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente.

Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale soggetto a tassazione non concorra a determinare il risultato netto maturato dal fondo pensione assoggettato all'imposta sostitutiva del 20%, sono operate le ordinarie ritenute a titolo di imposta.

Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio.

Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

3. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Si premette che la decorrenza dell'erogazione frazionata del montante accumulato in un periodo minimo di 5 anni è stata rinviata al 31 ottobre 2026.

Per comprendere appieno il regime fiscale delle prestazioni, un aspetto determinante è individuare quale parte del montante da cui queste si generano sia soggetta a tassazione, ovvero quale sia la "base imponibile" delle prestazioni pensionistiche complementari.

È fiscalmente imponibile la parte delle prestazioni rappresentata dall'ammontare della stessa al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione, nonché dei redditi già tassati, dei redditi esenti, dei contributi che non sono stati dedotti (ad esempio per superamento del plafond di contribuzione deducibile), del credito d'imposta del 9% relativo all'ammontare corrispondente al risultato netto maturato investito nel 2015 o nel

2016 in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine e dei redditi derivanti da “investimenti qualificati” o da PIR.

I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti. Il calcolo della tassazione è effettuato tenendo distinti i montanti maturati nei tre differenti periodi fiscali.

Altro elemento rilevante e discriminante ai fini della tassazione è la distinzione tra vecchi e nuovi iscritti alle forme di previdenza complementare, poiché a parità di periodo fiscale, alcune fattispecie trovano un trattamento fiscale differenziato a seconda che l'Aderente abbia l'una qualifica piuttosto che l'altra.

Il **Vecchio iscritto** è il soggetto che alla data del 29 aprile 1993 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 124/93) risultava iscritto a forme pensionistiche complementari istituite prima dell'entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (ovvero prima del 15 novembre 1992) ovvero abbia trasferito la propria posizione al Fondo Priamo.

Il **Nuovo iscritto** è il soggetto che ha aderito a forme pensionistiche complementari istituite successivamente per cui non si trova nelle condizioni di cui sopra.

Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta dal 15 al 9% (o dal 20 al 15% per l'erogazione frazionata), si fa presente che il “periodo di partecipazione” viene individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006 e nella Circolare 70/E/2007 dell'Agenzia delle entrate. Per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Con Risoluzione n. 29 dell'11 aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell'ipotesi in cui l'aderente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari contemporaneamente, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione, occorre far riferimento all'anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore.

3.1 Prestazioni pensionistiche in forma capitale

3.1.1 Quota parte delle prestazioni fino al 31.12.2000 (M1)

Vecchi iscritti

Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota del TFR (comunicata dal datore di lavoro) sull'importo della prestazione in capitale maturata, al netto dei contributi a carico del dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione.

Nuovi iscritti

Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota “interna media” del Fondo (determinata dal Fondo stesso con i medesimi criteri seguiti per la tassazione del TFR, considerando i parametri contributivi e partecipativi dell'Aderente). Tale aliquota si applica sull'importo della prestazione maturata, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione (ridotti in rapporto alla quota di prestazione erogata in capitale) e delle riduzioni annuali spettanti sul TFR (riproporzionate in base alla percentuale di TFR versato al fondo).

3.1.2. Quota parte delle prestazioni dall'1.1.2001 al 31.12.2006 (M2).

Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota “interna media” del Fondo (determinata dal Fondo stesso con i medesimi criteri seguiti per la tassazione del TFR, considerando i parametri contributivi e partecipativi dell'Aderente). Tale aliquota si applica alla parte imponibile della prestazione pensionistica, determinata al netto dei rendimenti finanziari che hanno già scontato l'imposta sostitutiva del 20%, nonché dei contributi che non sono stati dedotti e sono stati comunicati al Fondo.

3.1.3. Quota parte delle prestazioni dall' 1.1.2007 (M3)

Vecchi iscritti

Per i vecchi iscritti che non optino per il nuovo regime di cui all'art. 23 comma 7 del D.Lgs. 252/2005 le prestazioni maturate dal 1.1.2007 sono tassate con le regole esposte nel paragrafo precedente.

Per i vecchi iscritti che optino per l'applicazione del nuovo regime di cui all'art. 23 comma 7 del D.Lgs. 252/2005, sull'importo della prestazione in capitale maturata dall' 1.1.2007 si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 15%, come meglio dettagliato nel punto successivo relativo ai nuovi iscritti.

Nuovi iscritti

Si applica una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, con un limite massimo di riduzione del 6% (arrivando così ad un'aliquota del 9% dopo 35 anni). La parte imponibile della prestazione pensionistica è determinata al netto dei rendimenti finanziari che hanno già scontato l'imposta sostitutiva del 20% nonché dei contributi che non sono stati dedotti e sono stati comunicati al Fondo. Se la data di adesione è anteriore all' 1.1.2007, gli anni di partecipazione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.

3.2 Prestazioni pensionistiche in forma di rendita.

3.2.1 Quota parte delle rendite derivante dai montanti maturati fino al 31.12.2000 (M1)

E' applicata la tassazione ordinaria IRPEF quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente su un imponibile pari all' 87,5% dell'importo erogato.

3.2.2. Quota parte delle rendite derivante dai montanti maturati dall'1.1.2001 al 31.12.2006 (M2)

E' applicata la tassazione ordinaria IRPEF quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente sulla parte imponibile derivante dai contributi dedotti e dal TFR conferito a Fondo.

E' esente da tassazione la componente derivante dai rendimenti finanziari che hanno già scontato l'imposta sostitutiva del 20%, nonché dai contributi che non sono stati dedotti e sono stati comunicati al Fondo. Sulla parte di rendita costituita dal rendimento finanziario è applicata annualmente un'imposta sostitutiva del 26%.

3.2.3 Quota parte delle rendite derivante dai montanti maturati dall'1.1.2007 (M3)

E' applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0.30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, con un limite massimo di riduzione del 6% (arrivando così ad un'aliquota del 9% dopo 35 anni). E' esente da tassazione la componente derivante dai rendimenti finanziari che hanno già scontato l'imposta sostitutiva del 20%, nonché dai contributi che non sono stati dedotti e sono stati comunicati al Fondo. Sulla parte di rendita costituita dal rendimento finanziario è applicata annualmente un'imposta sostitutiva del 26%. Attraverso la riduzione della base imponibile al 48,08% della quota di proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati, viene riconosciuta una minore tassazione di tali proventi il cui investimento diretto fruisce dell'aliquota del 12,50%.

Per maggiori dettagli, si rimanda al Documento sulle rendite – Allegato alla Nota informativa.

3.2.4 Prestazioni alternative alla rendita vitalizia introdotte dalla Legge 199/2025: Rendita a durata definita, Prelievi ed Erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni.

1. Rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili
Come previsto dall'art. 11, comma 6-bis, del D.Lgs. 252/2005, alle prestazioni in forma di rendita a durata definita o di prelievi, nonché al riscatto del montante residuo in caso di decesso del beneficiario di una

delle prestazioni alternative alla rendita vitalizia, si applica il regime fiscale previsto dall'art. 11, comma 6, del medesimo D.Lgs. 252/2005, con riferimento alle prestazioni erogate in forma di capitale. Pertanto, la parte imponibile della prestazione erogata in forma di rendita a durata definita e di prelievi, nonché del riscatto del montante residuo in caso di decesso del beneficiario di una delle prestazioni alternative alla rendita vitalizia, è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali e aliquota minima del 9%. I rendimenti sono soggetti alla medesima tassazione prevista per i rendimenti in fase di accumulo e il montante maturato anteriormente al 1° gennaio 2007 è soggetto alla medesima tassazione prevista per il montante ante 2007 della prestazione in capitale.

2. Erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni

La decorrenza di tale prestazione è stata rinviata al 31 ottobre 2026. La parte imponibile della prestazione in forma di erogazione frazionata in un periodo non inferiore a 5 anni è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 20%, ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali e aliquota minima del 15%. I rendimenti sono soggetti alla medesima tassazione prevista per i rendimenti in fase di accumulo e il montante maturato anteriormente al 1° gennaio 2007 è soggetto alla medesima tassazione prevista per il montante ante 2007 della prestazione in capitale.

3.2.5 Rendita integrativa temporanea anticipata (c.d. RITA) ai sensi dell'art.11, comma 4, del D.lgs 252/2005

1. La parte imponibile della RITA è soggetta a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%). La RITA è l'unica forma di prestazione che non segue il criterio del pro-rata temporis trovando applicazione la tassazione agevolata appena descritta anche per il montante maturato ante 1° gennaio 2007.

L'aderente ha facoltà di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria. Sul rendimento finanziario prodotto dal montante non ancora smobilizzato a titolo di RITA è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al precedente punto 2. FASE DI ACCUMULO.

Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati al 1° gennaio 2007.

3.3 Anticipazioni

3.3.1. Quota parte delle anticipazioni sui montanti maturati fino al 31.12.2000 (M1)

Vecchi iscritti

Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota "interna media" del Fondo (determinata dal Fondo stesso con i medesimi criteri della tassazione del TFR, considerando i parametri contributivi e partecipativi dell'Aderente). Tale aliquota si applica sull'importo della prestazione in capitale, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione.

Nuovi iscritti

Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota "interna media" del Fondo (determinata dal Fondo stesso con i medesimi criteri della tassazione del TFR, considerando i parametri contributivi e partecipativi dell'Aderente). Tale

aliquota si applica sull'importo della prestazione in capitale, al netto dei contributi versati del dipendente non eccedenti il 2% annuo della sua retribuzione e delle riduzioni annuali spettanti sul TFR (riproporzionate in base alla percentuale di TFR versato al Fondo).

3.3.2. Quota parte delle anticipazioni sui montanti maturati dall'1.1.2001 al 31.12.2006 (M2)

Le anticipazioni sono assoggettate alla medesima tassazione prevista per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale. L'imponibile è però determinato al netto dei contributi non dedotti ma al lordo della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva del 20% salvo congruaggio al momento della liquidazione definitiva.

3.3.3. Quota parte delle anticipazioni sui montanti maturati dall'1.1.2007 (M3)

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta, applicata sulla somma erogata al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta, pari al:

15%, ridotta di una quota dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6%, nel caso di richiesta di anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche;

23% nel caso di richiesta di anticipazione per:

- Acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- Realizzazione di interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. n. 380/01, relativamente alla prima casa di abitazione;
- Ulteriori esigenze dell'Aderente.

Per maggiori dettagli si rimanda al Documento sulle anticipazioni, allegato alla Nota Informativa.

3.4 Riscatti

3.4.1. Quota parte dei riscatti sui montanti maturati fino al 31.12.2000 (M1)

Vecchi iscritti

Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota del TFR (comunicata dal datore di lavoro) sull'importo della prestazione maturata, al netto dei contributi a carico del dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione.

Nuovi iscritti

Si applica la tassazione separata utilizzando l'aliquota "interna media" del Fondo (determinata dal Fondo stesso con i medesimi criteri seguiti per la tassazione del TFR, considerando i parametri contributivi e partecipativi dell'Aderente). Tale aliquota si applica sull'importo della prestazione maturata, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione (ridotti in rapporto alla quota di prestazione erogata) e delle riduzioni annuali spettanti sul TFR (riproporzionate in base alla percentuale di TFR versato al Fondo).

3.4.2. Quota parte dei riscatti sui montanti maturati dall'1.1.2001 al 31.12.2006 (M2)

Per il trattamento fiscale dei riscatti erogati sui montanti accumulati nel secondo periodo fiscale, è necessario distinguere tra la "volontarietà" o l'"involontarietà" degli stessi.

Riscatto c.d. "volontario" (es. licenziamento, dimissioni...)

È applicata la tassazione ordinaria IRPEF quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente sulla parte imponibile derivante dai contributi dedotti e dal TFR conferito al Fondo. E' esente da tassazione la componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva del 20%, nonché quella derivante dai contributi che non sono stati dedotti e comunicati al Fondo.

Riscatto c.d. "involontario" (es. mobilità, cassa integrazione, invalidità...)

Se riscatto totale: la tassazione avviene applicando il regime fiscale proprio del periodo d'imposta già descritto nel paragrafo 3.1.2 concernente la prestazione pensionistica in forma capitale;

Se riscatto parziale: la tassazione avviene applicando il regime fiscale proprio del periodo d'imposta già descritto nel paragrafo 3.3.2 concernente le anticipazioni.

3.4.3. Quota parte dei riscatti sui montanti maturati dall'1.1.2007 (M3)

Le somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale, al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva del 20%, nonché dei contributi non dedotti, sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6 punti percentuali e aliquota minima del 9%, nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (riscatto parziale);
- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, ovvero a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (riscatto totale);
- morte dell'Aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica;
- riscatto del montante residuo in caso di decesso del beneficiario di una delle prestazioni alternative alla rendita vitalizia.

Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate sono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

4. Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate da D.Lgs. 252/2005 sono esenti da ogni onere fiscale.